

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **715/1988** (ECLI:IT:COST:1988:715)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15638**

Atti decisi:

N. 715

ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107 contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Radio A-107 e del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10, nella parte in cui esclude l'attività delle emittenti radiotelevisive private che non fossero già in funzione alla data del 1° ottobre 1984;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per omesso accertamento della rilevanza, non avendo il giudice a quo accertato preliminarmente se, nel caso di specie, l'emittenza fosse comunque inibita dal divieto di utilizzare le frequenze usate per motivi di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto disposto dall'impugnato provvedimento di disattivazione): divieto violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in epoca successiva al 1° ottobre 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.